



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

## **INDICE**

### **TITOLO I – Finalità**

#### **1. OGGETTO**

### **TITOLO II – Comitato Amministratore**

#### **2. COMITATO AMMINISTRATORE**

#### **3. DURATA DEL COMITATO AMMINISTRATORE**

### **TITOLO III – Elezioni Comitato Amministratore**

#### **4. ELEZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE**

#### **5. DIRITTO DI VOTO**

#### **6. ELEGGIBILITA' DEGLI ISCRITI**

#### **7. ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO**

#### **8. REQUISITI ELEGGIBILITA'**

#### **9. DECADENZA**

#### **10. INCOMPATIBILITA'**

#### **11. CANDIDATURE**

#### **12. ELENCO CANDIDATI**

#### **13. COMMISSIONE ELETTORALE**

#### **14. VOTO**

#### **15. SCHEDE DI VOTO**

#### **16. SMARRIMENTO SCHEDE ELETTORALE**

#### **17. METODO DI VOTAZIONE**

#### **18. CONSERVAZIONE SCHEDE ELETTORALE**

#### **19. ESPRESSIONE DI VOTO**



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

**20. QUORUM**

**21. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM**

**22. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**23. INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE**

**24. RISULTATO ELETTORALE**

**25. SPOGLIO**

**26. VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

**27. PARITA' DI VOTI**

**28. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

**29. VERIFICA REQUISITI ELETTI**

**30. RISULTATO ELEZIONI**

**31. SUBENTRO**

**32. COMMISSIONE DI CONTROLLO**

**33. COMPONENTI**

**34. RICORSI**

**35. TRATTAMENTO ECONOMICO**



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

## **1. OGGETTO**

Il presente Regolamento elettorale stabilisce, in conformità a quanto disposto dagli articoli 11; 15 e 16, dello statuto della Fondazione ENPAIA, le procedure per l'elezione del Comitato della Gestione Separata dei Periti Agrari.

## **2. COMITATO AMMINISTRATORE**

Il Comitato Amministratore è composto da nove membri, di cui sei membri eletti dagli iscritti di cui al successivo punto 5.

La cancellazione dalla Cassa comporta la decadenza contestuale ed immediata dalla carica. L'iscritto che dopo la richiesta di collocamento in pensione continua ad esercitare la libera professione mantiene i diritti di elettore passivo ed attivo.

## **3. DURATA DEL COMITATO AMMINISTRATORE**

Il Comitato Amministratore dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili ai sensi degli artt. 11; 15 comma 1; e 16 dello statuto della Fondazione Enpaia.

## **4. ELEZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATORE**

La sessione elettorale è indetta dal Presidente del Comitato Amministratore prima del termine della scadenza del mandato del Comitato Amministratore in carica, fissandone la data di inizio e la data di chiusura dandone comunicazione scritta e tracciabile agli iscritti indicando, per i non aventi diritto al voto, le motivazioni.

## **5. DIRITTO DI VOTO**

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso la Fondazione ENPAIA che alla data del 30 giugno dell'anno in cui sono indette le elezioni, siano in regola con gli obblighi contributivi.

Vengono considerati in regola coloro che rispondono ai requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva, da parte della Fondazione Enpaia Gestione Separata Periti Agrari.

## **6. ELEGGIBILITA' DEGLI ISCRITTI**

Sono eleggibili tutti gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso la Fondazione ENPAIA che, oltre a soddisfare quanto previsto dal precedente art. 5, alla data di scadenza prevista dal regolamento elettorale vigente abbiano i requisiti di cui al successivo punto 8 e si candidino secondo le modalità previste dal presente regolamento.

## **7. ELENCO AVENTI DIRITTO AL VOTO**

L'elenco degli aventi diritto al voto e degli eleggibili è fornito alla Commissione Elettorale di cui all'art. 14, dalla Fondazione ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari che lo certifica.

## **8. REQUISITI PER LA ELEGGIBILITA'**

I requisiti per la eleggibilità ai sensi di legge, così come richiesti dall'articolo 1, comma 4, lettera b), D. lgs 30.06.1994 numero 509 e previsti dall'articolo 16 dello statuto della Fondazione ENPAIA, sono:

- la regolarità contributiva;
- la onorabilità;
- la professionalità.



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

- Sono considerati requisiti di onorabilità:
  1. non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 Novembre 1981, numero 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica Fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali a legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni;
  2. non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 27 Dicembre 1956, numero 1423 o della Legge 31 Maggio 1965, numero 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il requisito della Professionalità si intende soddisfatto con il possesso di entrambi i titoli di cui ai successivi punti 1, 2, e 3 e dall'articolo 16 dello Statuto della Fondazione ENPAIA:
  1. l'esercizio della professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato sia esercitata regolarmente ed ininterrottamente da almeno 10 anni;
  2. deve essere iscritto alla Fondazione ENPAIA Gestione Separata Periti Agrari (G.S.P.A.) da almeno 10 anni; nonché deve essere in regola con le norme in materia di esercizio della libera professione:  
deve essere in regola con i pagamenti dei contributi di iscrizione al Collegio territoriale e al Consiglio Nazionale;  
essere in possesso di domicilio fiscale;  
essere titolare di polizza R.C.P. (Responsabilità Civile Professionale);
  3. sia stata acquisita capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali, in qualità di membro effettivo, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un quinquennio, presso enti o istituzioni pubbliche private.

## **9. DECADENZA**

Sono causa di decadenza dalla carica di componente del Comitato Amministratore, l'intervenuta mancanza dei requisiti di cui agli articoli 5), 7), 8) e aver:

- subito negli ultimi dieci anni, quale conseguenza di un procedimento disciplinare o penale, la sospensione con sentenza definitiva dall'iscrizione all'Albo Professionale;
- essere stato dichiarato responsabile di inadempienza verso la fondazione ENPAIA Gestione Separata dei Periti Agrari con sentenza definitiva.

## **10. INCOMPATIBILITA'**

La carica di componente il Comitato Amministratore è incompatibile con la carica di Consigliere o di componente il Collegio dei Revisori a qualsiasi livello degli organi dei Collegi territoriali dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, nonché di Consigliere, Revisore dei Conti del CNPAPAL.

In caso di incompatibilità l'eletto al Comitato Amministratore deve, entro 15 giorni dall'insediamento del Comitato Amministratore, optare per la carica prescelta.

## **11. CANDIDATURE**

Per favorire la democratica espressione di volontà a candidarsi alle elezioni del Comitato Amministratore GSPA, il Presidente del Comitato Amministratore in carica, nei tre mesi antecedenti la data di inizio delle elezioni delle elezioni, invierà ad ogni iscritto la comunicazione delle imminenti elezioni e la regolarità della propria posizione, inviando, altresì,



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

la copia del Regolamento Elettorale approvato così come previsto dall'articolo 15, comma 1, dello Statuto della Fondazione ENPAIA, con le indicazioni previste dall'articolo 4 del presente Regolamento, tramite PEC – Posta Elettronica Certificata, ovvero per posta raccomandata. Nei trenta giorni successivi l'iscritto che intende candidarsi, ovvero esercitare il diritto di voto attivo, potrà di regolarizzare la propria posizione dandone dimostrazione all'Ente a mezzo PEC. L'iscritto che desidera candidarsi e che possiede i requisiti previsti dal presente regolamento provvederà ad inviare, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del Presidente, la richiesta di candidatura, auto certificando il possesso dei requisiti di cui punto 8, con firma autenticata, anche digitalmente, o auto certificata nei modi di legge, specificando se intende candidarsi al proprio raggruppamento territoriale o alla lista nazionale. L'atto di candidatura dovrà pervenire a mezzo PEC dall'interessato all'indirizzo PEC del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

## **12. ELENCO CANDIDATI**

L'elenco dei candidati della lista nazionale e l'elenco dei candidati divisi per i raggruppamenti territoriali, come previsto dal successivo art. 26, completi di tutte le generalità, verranno deliberati dal CNPAPAL e trasmessi dalla Commissione Elettorale presso la sede della Fondazione ENPAIA GSPA che provvederà agli adempimenti di rito di cui ai successivi articoli.

## **13. COMMISSIONE ELETTORALE**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, nomina la Commissione Elettorale, che dura in carica fino a novanta giorni dalla proclamazione degli eletti e comunque fino alla trattazione di eventuali ricorsi pendenti.

La Commissione Elettorale elegge il domicilio presso la fondazione ENPAIA GSPA. La Commissione Elettorale è composta da:

- il Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, o suo delegato che la presiede;
- Segretario Nazionale CNPAPAL o suo delegato;
- un Notaio, designato dalla Fondazione ENPAIA, che assume le funzioni di segretario;
- tre membri iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso la Fondazione ENPAIA designati dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, in rispetto dei raggruppamenti territoriali di cui al punto 26.

I componenti della Commissione Elettorale non sono candidati alla carica di membri del Comitato Amministratore.

## **14. VOTO**

Non è ammesso il voto per delega. Il voto è espresso per corrispondenza con le modalità tali da garantirne la sicurezza.

## **15. SCHEDA DI VOTO**

La scheda di votazione vidimata:

- di colore verde per il raggruppamento di cui alla lettera A) dell'articolo 26;
- di colore bianco per il raggruppamento di cui alla lettera B) dell'articolo 26;
- di colore rosso per il raggruppamento di cui alla lettera C) dell'articolo 26;

con spazio dedicato alla votazione della lista territoriale e nazionale.

Le modalità di votazione, il certificato elettorale e le relative buste, da usarsi nel voto per corrispondenza, vengono inviate a cura della fondazione ENPAIA GSPA alla residenza



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

dell'iscritto alla Fondazione ENPAIA G.S.P.A. assieme all'elenco dei candidati che hanno manifestato la propria disponibilità ad essere eletti.

Per i residenti all'estero il raggruppamento territoriale a cui fare riferimento è quello della sede del Collegio territoriale di iscrizione all'Albo Professionale.

#### **16. SMARRIMENTO SCHEDA ELETTORALE**

In caso di smarrimento della scheda, l'avente diritto può richiedere un duplicato del certificato elettorale all'Ufficio della Commissione Elettorale.

#### **17. METODO DI VOTAZIONE**

Il voto è espresso per corrispondenza entro quindici giorni dalla data di inizio della tornata elettorale, con il sistema della doppia busta.

La busta esterna, indirizzata a mezzo raccomandata al Presidente della Commissione Elettorale, domiciliato per le elezioni presso la sede del Notaio componente la Commissione Elettorale, deve contenere il Certificato Elettorale sottoscritto, a pena di nullità, dal votante e la busta interna, contenente la scheda, debitamente chiusa e priva di qualsiasi contrassegno o annotazione.

Il giorno designato dal Presidente della Commissione Elettorale per lo spoglio delle schede, le buste pervenute per corrispondenza, a mezzo raccomandata, sono consegnate dal Notaio al Presidente della Commissione Elettorale, il quale nella sede del seggio elettorale, alla presenza della Commissione Elettorale, procede all'apertura delle buste esterne e, controllata la regolarità del certificato elettorale sottoscritto, introduce le buste interne nell'urna.

#### **18. CONSERVAZIONE SCHEDA ELETTORALE**

La scheda di votazione e la busta che la contiene devono essere esenti da qualsiasi elemento che possa consentire l'individuazione dell'elettore pena la nullità del voto stesso.

Le buste e schede saranno conservate in plico chiuso per trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti ed eventualmente, comunque, fino alla decisione in materia di ricorso.

#### **19. ESPRESSIONE DI VOTO**

Il voto viene espresso indicando sulla scheda un massimo di due nominativi diversi tra loro di cui:

- uno scelto tra i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati del raggruppamento territoriale di appartenenza dell'elettore;
- uno scelto tra i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della lista a livello nazionale;

riportati nel retro delle schede elettorali di cui all'articolo 15 e nell'elenco di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

Le schede possono riportare un nominativo per il raggruppamento territoriale e un nominativo per la lista nazionale.

Le schede che riportano un numero superiore di preferenze sono considerate nulle.

Sono considerati nulli i voti per la circoscrizione o la lista nazionale che non siano inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'art.12 del presente regolamento, anche in forma disgiunta.

#### **20. QUORUM**

È considerata valida l'elezione alla quale abbiano complessivamente partecipato alla votazione almeno un decimo degli aventi diritto al voto per ogni singola circoscrizione.



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

## **21. MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM**

In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario per la loro validità le elezioni già svolte sono annullate dalla Commissione Elettorale e si ricorrerà alle elezioni suppletive che saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

## **22. COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale riscontrata la non validità delle elezioni, ai sensi del punto 21, ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e al Presidente del Comitato Amministratore della fondazione Enpaia GSPA che dovrà provvedere a indire nuove elezioni entro 30 giorni.

## **23. INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale è insediata nel luogo indicato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati alla data di invio della comunicazione di cui all'art.11. Le operazioni di scrutinio non possono superare i quindici giorni.

## **24. RISULTATO ELETTORALE**

Risultano eletti, nell'ordine del numero dei voti conseguiti, il primo candidato della graduatoria elettorale relativa alle circoscrizioni elettorali di cui al successivo punto 26. Gli altri tre eletti risultano individuati nell'ordine del numero di voti ottenuti riportati su graduatoria a livello nazionale con l'assegnazione massima di due candidati, oltre al precedente, per la singola circoscrizione.

## **25. SPOGLIO**

Al termine delle operazioni di spoglio, il Notaio procede alla compilazione di apposito processo verbale contenente i risultati delle elezioni, firmato dal Presidente della Commissione Elettorale e da almeno due dei componenti.

Ultimate le operazioni elettorali, senza indugio, il verbale, la proclamazione e le schede vengono trasmessi alla fondazione all'ENPAIA GSPA a cura del Presidente della Commissione Elettorale.

Tutti i processi verbali elettorali vengono custoditi presso la Fondazione ENPAIA GSPA.

## **26. VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE**

La Commissione Elettorale, verificata la validità delle elezioni, forma una graduatoria di coloro che hanno ottenuto voti e proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti per il raggruppamento territoriale di seguito riportato:

- A. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige; Valle D'Aosta, Veneto;
- B. Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria;
- C. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.

nonché coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella lista nazionale, come previsto dall'art. 24 del presente regolamento.

## **27. PARITÀ DI VOTI**

In caso di parità di voti è scelto il candidato che abbia la maggiore anzianità contributiva presso l'Istituto; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE**  
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

---

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI SEI RAPPRESENTANTI DELLA CATEGORIA IN  
SENSO AL COMITATO AMMINISTRATORE DELLA FONDAZIONE ENPAIA GESTIONE  
SEPARATA PERITI AGRARI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO DELLA  
FONDAZIONE**

## **28. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

La commissione Elettorale comunica i nominativi dei proclamati eletti al Presidente della Fondazione ENPAIA che, a norma dell'articolo 12, comma 4, dello statuto ENPAIA, li invita a fornire documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

## **29. VERIFICA REQUISITI ELETTI**

Verificata la sussistenza dei requisiti degli eletti, il Presidente della Fondazione Enpaia procede all'insediamento del Comitato Amministratore.

## **30. RISULTATO ELEZIONI**

I risultati delle elezioni del Comitato Amministratore sono comunicati dal Presidente della Fondazione Enpaia al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **31. SUBENTRO**

In caso di dimissioni o di decadenza o di incompatibilità subentra il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria in modo che siano rispettati i criteri fissati dagli articoli 24 e 26.

## **32. COMMISSIONE DI CONTROLLO**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, nomina una Commissione di Controllo delle Elezioni formata da numero tre componenti. La Commissione nomina nel proprio interno il Presidente ed il Segretario.

## **33. COMPONENTI**

I componenti della Commissione di Controllo delle Elezioni non sono candidabili alla carica di membri del Comitato Amministratore.

## **34. RICORSI**

Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti al Comitato Amministratore, pubblicata sul sito della Fondazione ENPAIA - Gestione Separata dei Periti Agrari -, ogni iscritto, alla Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso la Fondazione ENPAIA, avente diritto di voto, può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione di Controllo delle Elezioni che decide in via definitiva nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

## **35. TRATTAMENTO ECONOMICO**

Ai componenti delle Commissioni Elettorali e di Controllo delle Elezioni sono esclusivamente riconosciuti il gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute e documentate, con applicazione del medesimo trattamento dei membri del Comitato Amministratore. Le spese inerenti le elezioni sono a carico della Gestione Separata dei Periti Agrari costituita presso la Fondazione ENPAIA con apposita previsione di Bilancio.